



CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 27 del 19/03/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”* in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;

Ravvisata l'esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale

ORDINA

1. è disposta la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020:

- ⌚ dei lungomari, delle annesse pinete e attrezzature, della spiaggia e dell'arenile insistenti all'interno del territorio comunale;
- ⌚ delle villette comunali e di ogni altra area verde comunale;

- ⌚ delle piste ciclabili;
2. è vietato sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 3. è vietato praticare sport all'aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità di salute debitamente certificate;
 4. è consentito recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale e presso l'esercizio commerciale più prossimo alla propria abitazione;
 5. è consentito portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari, esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di m. 200 dalla propria abitazione.

DISPONE

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando Gruppo dei Carabinieri, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lamezia Terme, lì 19/03/2020

Il Sindaco

Avv. MASCARO PAOLO

1